



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Balduzzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1100550/2010 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
CONTINO SABRINA, elettivamente domiciliata in VIA MASERA, 6 20129 MILANO
presso il difensore

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'
[REDACTED], elettivamente domiciliata in [REDACTED]
MILANO presso il difensore

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

per l'attrice [REDACTED]

Voglia il Tribunale:

In via principale: A) Accertare e dichiarare la nullità dell'acquisto delle
obbligazioni Argentina, intervenuto tra la Sig.ra [REDACTED] e la
[REDACTED], ora [REDACTED], il
05.08.97, ex art. 18 D. Lgs 415/93 per carenza della forma scritta del
contratto di negoziazione (c.d. contratto quadro) e/o per il mancato



conferimento di un ordine di acquisto;

In via subordinata B) : Accertare l'inadempimento contrattuale della e [REDACTED], ora [REDACTED], ex art. 1453, 1176 II comma, articolo 18 d.lgs n. 415/93 nonché delle altre norme ritenute rilevanti, e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni Argentina intervenuto tra la Sig.ra [REDACTED] e la [REDACTED], ora [REDACTED] il 05.08.97 per inadempimento ex art. 1453 e 1176, T comma c.c.;

In tutti i casi A) B) con [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro- tempore a restituire alla Sig.ra [REDACTED] la somma di € 50.987.090 ora € 26.332,63 oltre gli interessi legali dalla data del versamento al saldo ed oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c.;

In via di ulteriore subordine: C) Dichiarare la responsabilità da fatto illecito di [REDACTED] e conseguentemente condannarla a risarcire i danni patrimoniali subiti dall' attrice nella misura di € 50.987.090 ora € 26.332,63 oltre gli interessi legali dalla data del versamento al saldo ed oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c; oltre i danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c; o quell'altra somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa;

Con vittoria delle competenze legali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario

CONCLUSIONI

per la convenuta [REDACTED] A

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE



- salva prova contraria, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] [REDACTED] stante l'alea di incertezza intorno alla sua effettiva qualità di unica erede dei [REDACTED] [REDACTED]
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED] rispetto alle domande di nullità e risoluzione dell'ordine dalla medesima formulate per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, respingere tutte le domande azionate dall'attrice per difetto di uno dei requisiti dell'azione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risoluzione per inadempimento a titolo di responsabilità contrattuale proposta dalla [REDACTED] [REDACTED] per intervenuta prescrizione *ex art. 2934 c.c.*;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento danni a titolo di responsabilità extracontrattuale proposta dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] per intervenuta prescrizione *ex art. 2947 c.c.*;

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

- respingere le domande tutte *ex adverso* formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte;

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e risoluzione *ex adverso* formulate, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate per l'acquisto dei titoli obbligazionari per cui è causa, dichiarare l'obbligo dell'attrice e quindi condannare la medesima alla restituzione a favore della Banca delle Obbligazioni Argentina, laddove le stesse siano ancora detenute dalla Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] ovvero il relativo controvalore, qualora i titoli fossero stati venduti e delle cedole incassate, oltre interessi, quale effetto naturale della pronuncia di nullità o di risoluzione.
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento *ex adverso* formulata, escludere o limitare il danno per i motivi esposti in atti.

Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████, figlia della defunta ██████████ ha citato in giudizio la Banca ██████████ in relazione all'acquisto, da parte della madre, in data 5.8.1997, di obbligazioni "Argentina" del valore nominale di lire 50.000.000, per un controvalore di euro 50.987.090 (doc. 1 attrice), di cui è ormai noto il successivo default.

L'attrice lamenta:

- la nullità dell'acquisto per mancanza del contratto di negoziazione (cd contratto-quadro) e dell'ordine d'acquisto;
- in subordine, la violazione, da parte della Banca, dei doveri di informazione e di diligenza, con conseguente risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento del venditore;
- in estremo subordine, la responsabilità extracontrattuale della Banca.

Nel costituirsi in giudizio, la Banca ha eccepito, in via preliminare:

- il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per mancanza di prova della qualità di erede esclusiva;
- mancanza di interesse per mancanza di prova, da parte dell'attrice, dell'attuale titolarità del titolo in questione;
- l'intervenuta prescrizione delle azioni di risoluzione e risarcimento danni;

Nel merito, quanto alla presunta nullità, ha eccepito che il deposito titoli intestato alla ██████████ era stato estinto nel lontano 6 agosto 1998, per decesso della cliente; che erano quindi passati troppi anni; che la Banca non possedeva più la relativa documentazione, invocando l'obbligo di conservazione decennale della documentazione; quanto al presunto inadempimento, ha eccepito che all'epoca (1997) le principali agenzie internazionali (Moody's; Standard & Poor's) qualificavano i titoli argentini alla stregua di un qualsiasi titolo di emissione governativa per paesi emergenti (Ba3; BB) e che, quanto meno fino al marzo 2001, a seguito del declassamento, non vi era sentore della particolare rischiosità del titolo in questione, di talché nessun addebito di negligenza poteva muoversi alla Banca, che non disponeva di notizie diverse da quelle riportate dalle Agenzie di rating;

in ogni caso, eccepiva la non gravità del presunto inadempimento e respingeva ogni possibile applicabilità dell'art. 2043 c.c.; nel denegato caso di accoglimento della domanda di nullità o risoluzione, chiedeva dichiararsi, a fronte della restituzione delle somme investite, il diritto della Banca di ottenere la restituzione dei titoli, se ancora detenuti ovvero il loro controvalore, e di tutte le cedole incassate.

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va premesso che il giudice ritiene fondata la domanda di nullità.

Per questo motivo le altre questioni non verranno trattate perché assorbite, o comunque saranno trattate nei limiti strettamente necessari per la decisione.

Le questioni preliminari sollevate dalla Banca vanno rigettate.

L'attrice ha prodotto la dichiarazione di successione da cui risulta che, a seguito del decesso della madre, la stessa le succedeva in qualità di coerede.

Ciò è sufficiente per assumere, nella presente controversia, la qualifica di legittimata attiva, non sussistendo alcun litisconsorzio necessario nei confronti degli altri coeredi.

L'attrice ha anche comprovato di detenere ancora i titoli in questione, depositati sul deposito titoli n. 503571 presso [REDACTED] alla data del 30 settembre 2010 (doc. 15).

L'eccezione di prescrizione riguarda solo le domande di risoluzione e risarcimento del danno, così come correttamente dedotto dalla stessa Banca, atteso che la domanda di nullità è imprescrittibile.

Nel merito, l'attrice ha dedotto fin dall'atto di citazione che l'operazione di acquisto dei bonds argentini non è stata preceduta dalla sottoscrizione di apposito contratto quadro di negoziazione, che la Banca non ha prodotto nemmeno nel corso del giudizio eccependo che *"essendo trascorsi più di dieci anni dall'estinzione del rapporto intercorso con la sig.ra [REDACTED] la Banca non possiede più la relativa documentazione"*.

L'eccezione è infondata.



Pertanto, la Banca dovrà essere condannata a restituire la somma di lire 50.987.090, pari ad euro 26332,63, mentre l'attrice dovrà, in conseguenza della dichiarazione di nullità del titolo d'acquisto, restituire alla Banca le obbligazioni ovvero, nel solo caso di vendita anteriore, il controvalore attuale.

Rimane da statuire su frutti e interessi.

Si applica al caso di specie l'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell'indebitato.

Rileva a questo proposito il concetto di buona o mala fede del percettore, per cui è utile una breve presa di posizione sulle vicende che le parti hanno dibattuto seppur in merito alla diversa domanda di risoluzione.

Nonostante la diversità ontologica tra "buona fede" e "diligenza" si ritiene che entrambi i concetti, quanto meno nel caso di specie, si basino entrambi sulla consapevolezza, o meno, in capo alla Banca, che i titoli argentini fossero, nel 1997, particolarmente rischiosi e che, per tale motivo, incombesse sulla Banca un dovere di informazione e di diligenza su tale precisa circostanza (rischiosità del titolo), violando il quale la Banca avrebbe manifestato la propria negligenza (e quindi la propria mala fede).

Va al contrario considerato che, nel 1997, non vi era ancora alcuna avvisaglia della crisi argentina e che, pertanto, non può in alcun modo sostenersi la mala fede della Banca, data troppo per scontata dall'attrice, che sul punto specifico ha speso solo poche apodittiche considerazioni "ex post".

Pertanto, a fronte della buona fede di entrambi i contraenti, spettano i frutti e gli interessi, al tasso legale, solo dal giorno della domanda giudiziale (notifica citazione per l'attrice; deposito comparsa di risposta per la convenuta) mentre nulla è dovuto per "danni" perché non ci fu né fatto illecito colposo né inadempimento colpevole.

Le spese seguono la soccombenza (della Banca) e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui alla DM 55/2014; in relazione all'entità e all'importanza della causa possono applicarsi i valori medi di scaglione, esclusa la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., per la quale va liquidato il valore minimo (1620+1147+516+2767); le spese documentate sono quelle di iscrizione a ruolo, versamento del c.u. e notifica dell'atto di citazione; le altre spese sono coperte dal



“rimborso spese forfettarie” di cui all’art. 2 del DM citato, nella misura del 15% dei compensi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara la nullità dell’acquisto delle obbligazioni “Argentina” di cui è causa e, per l’effetto, condanna, da un lato, la [REDACTED] A. a rimborsare all’attrice la somma di euro 26.332,63, con gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale (10.11.2010) e, dall’altro, [REDACTED] restituire alla convenuta le obbligazioni “Argentina” di cui è causa, se ancora detenute, ovvero il relativo controvalore attuale, qualora i titoli fossero stati venduti, nonché delle cedole maturate successivamente al giorno della domanda giudiziale (4.2.2011);
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 384,58 per spese, € 6050 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, i.v.a., c.p.a.

Pavia, 30 settembre 2014

Il Giudice
dott. Pietro Balduzzi

